

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 13.3.2019 La Nuova Procedura Civile, 1, 2019

Centro Studi

 ${f D}$ iritto Avanzato

Edizioni

Avvocato e dovere di dissuasione: rilievo deontologico dell'azione giudiziale palesemente infondata pur nella consapevolezza del cliente

Il Codice Deontologico non esaurisce tutte le possibili ipotesi di illecito disciplinare, ben potendo venire in considerazione comportamenti non esemplificati nello stesso ma egualmente suscettibili di ledere i principi generali ivi espressi, fra i quali quelli di dignità e decoro. Conseguentemente, ha potenziale rilievo deontologico l'azione giudiziale palesemente infondata, a nulla rilevando in contrario l'eventuale consapevolezza del cliente circa l'infondatezza stessa, giacché tra i compiti dell'avvocato non rientra solo il dovere di informazione del cliente ma anche quello di dissuasione ovvero di sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 12 settembre 2018, n. 100 (pubbl. 13.10.2018)

...omissis...

N. 205/15 R.G. RD n. 100/18

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Fausto AMADEI	ш
- Avv. Antonio BAFFA	α
- Avv. Francesco CAIA	α
- Avv. Davide CALABRO'	ш
- Avv. Antonio DE MICHELE	et.
- Avv. Lucio Del PAGGIO	££
- Avv. Angelo ESPOSITO	α
- Avv. Anna LOSURDO	et
- Avv. Enrico MERLI	££
- Avv. Arturo PARDI	ш
- Avv. Michele SALAZAR	ш
- Avv. Stefano SAVI	ш
- Avv. Salvatore SICA	ш
- Avv. Celestina TINELLI	et
- Avv. Vito VANNUCCI	ш

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmelo Sgroi ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 19/11/10, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Davide Calabrò;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o in via subordinata l'applicazione della sanzione dell'avvertimento;

FATTO

Con segnalazione pervenuta presso il COA di Venezia in data 31-07-08, il Giudice del Tribunale di Verona, Dott.ssa [OMISSIS], dopo aver premesso:

- che si era svolto avanti a Lei un giudizio di opposizione a precetto promosso dal Comune di [OMISSIS] nei confronti dei Sigg. [CLIENTI] quest'ultimi tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti [TIZIO] e [RICORRENTE] del Foro di Venezia;
- 2) che all'esito del giudizio era emerso la completa fondatezza della proposta opposizione da parte dell'Ente pubblico atteso che l'Avv. [RICORRENTE] aveva notificato atto di precetto in una situazione di palese insussistenza del diritto dei propri assistiti a procedere ad esecuzione forzata ... ed anzi il titolo posto a base dell'intimazione prevedeva che sarebbero stati i clienti dell'Avv. [RICORRENTE] a dover pagare somme al Comune e non viceversa;

segnalava il comportamento stragiudiziale e giudiziale tenuto dall'Avv. [RICORRENTE] affinché venisse valutata la correttezza del detto comportamento tenuto dal professionista e se in questo si ravvisassero o meno delle violazioni deontologiche.

Il COA territoriale notiziava il professionista della segnalazione pervenuta in suo danno e l'invitava a fornire chiarimenti.

L'Avv. [RICORRENTE] dava puntuale riscontro alla richiesta pervenutagli dal COA di Venezia depositando propria memoria difensiva e documenti.

Nella seduta del 13-07-09 il Consiglio deliberava l'apertura del procedimento disciplinare con il seguente capo di incolpazione

"Violazione degli art. 5.1, 6.1, 8, 12 e 60 del Codice Deontologico Forense, approvato dal CNF il 17.4.97 e recepito dal COA di Venezia il 2.6.97, come modificato dal CNF il 16.1.99, il 25.10.02 ed il 26-1-06 e recepite le modifiche dal COA di Venezia il 15.11.99, il 11.11.02 e il 20.2.06 in relazione allo art. 38 RDL 1578/33, come modificato dalla L. 36/34, per avere volontariamente e consapevolmente, in violazione del disposto dell'art. 336 cpc messo in esecuzione una sentenza della Corte d'Appello di Venezia, riformatrice in senso sfavorevole ai suoi clienti di una precedente sentenza del Tribunale, benché la controparte avesse adempiuto interamente alla prima e, in forza della seconda, risultasse creditrice della maggior somma corrisposta. Nonché per aver resistito all'opposizione all'esecuzione, proposta da controparte adducendo argomentazioni meramente formali ed inconferenti, comunque fondate su un'eventuale riforma anche della decisione di primo grado da parte della Corte di Cassazione. In tal modo violando i doveri di probità, dignità e decoro, di lealtà e correttezza, di diligenza e di competenza".

Fatti commessi in Venezia, [OMISSIS] e Vicenza tra il 9.2.04 ed il 22.11.07.

Il dibattimento disciplinare veniva fissato per l'udienza del 17-09-09.

All'esito del procedimento, nel quale sono stati acquisiti documenti il COA di Venezia, con decisione in data 30.11 / 14.12.10, da un lato dichiarava prescritto l'addebito relativo alla notifica dell'atto di precetto e dall'altro, ritenendo accertata la colpa grave del professionista in ordine alla resistenza nel giudizio di opposizione, irrogava all'Avv. [RICORRENTE] la sanzione disciplinare della censura.

Avverso detta decisione, notificata via il giorno 04-01-11, l'Avv. [RICORRENTE] ha proposto ricorso, depositato, il 21-01-11 presso la segreteria del COA di Venezia con il quale chiede che il Consiglio Nazionale Forense voglia disporre il proscioglimento dall'imputazione a lui contestata ovvero in subordine applicare la sanzione dell'Avvertimento.

L'Avv. [RICORRENTE] nel proprio ricorso sostanzialmente deduce e eccepisce:

- errata valutazione degli elementi di fatto atteso:
- a) che i Signori [CLIENTI] sono divenuti suoi clienti successivamente alla definizione del giudizio di appello che questi avevano avuto con il Comune di [OMISSIS];
- b) che l'intimazione di pagamento da lui predisposta si basava sul dispositivo della sentenza n. 1649/03 della corte di Appello di Venezia nel quale è statuito, tra l'altro, la condanna del Comune convenuto al pagamento in favore degli appellati Sigg. [CLIENTI] della somma di € 43.544,13 maggiorata della rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, gli interessi legali etc...
- c) che stante la poca chiarezza della motivazione della sentenza, il mancato accoglimento della domanda di restituzione avanzata dal Comune, la richiesta dei Sigg. [CLIENTI] di condanna dell'Ente Pubblico alla maggior somma oltre quella a loro già riconosciuta del giudice di l^ grado, la condanna del Comune al pagamento della somma di € 43.544,13, aveva interpretato che la detta condanna andasse a cumularsi ai denari già percetti dai propri assistiti;
- II) Malgoverno ed errata applicazione dell'Art. 6, I canone del Codice deontologico considerato:
- a) che non si è in presenza di un errore grossolano;
- b) che è stata riconosciuta la buona fede del professionista
- c) che l'ambiguità della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Venezia, la quale si prestava a plurime e contrastanti interpretazioni;

avrebbe dovuto indurre il COA territoriale ad escludere totalmente la responsabilità disciplinare dello iscritto;

III) Inadeguatezza della sanzione. L'ambiguità dell'intera vicenda, non riconducibile al professionista, avrebbe dovuto indurre il COA territoriale a comminare la sanzione più lieve dell'avvertimento, anziché quella della censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va evidenziato:

- a) che la funzione precipua del Codice Deontologico Forense, sin dal suo primo testo licenziato nel 1997, è sempre stato quello di stigmatizzare e sanzionare i comportamenti illeciti posti in essere dagli iscritti e ciò a prescindere dalla specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionale, poiché anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinità delle situazioni, deve valere il principio più volte affermato in tema di norme penali incriminatrici "a forma libera" per il quale la predeterminazione e la certezza della incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il [RICORRENTE], nella specie, quello disciplinare, opera. (Cass. SS. UU. n. 9097/05);
- b) che con l'entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico Forense a far tempo dal 15-12-14, è previsto il c.d. principio della tipicizzazione delle condotte ovvero si è introdotto il principio, prima non esistente, che le norme deontologiche devono prevedere da un lato il tipo di condotta illecita e dall'altro la sanzione applicabile;
- c) che l'Art. 3, comma 3, della Legge n. 247/12 pur prevedendo una tipizzazione delle condotte sanzionabili, prevede espressamente che ciò avvenga "per quanto possibile";
- d) che tale inciso, in uno al contenuto del comma 2° dello stesso Art. 3 della L. 247/12, non può che esser interpretato da un lato, come impossibilità di prevedere ed individuare specificamente ed analiticamente tutti i possibili illeciti disciplinari, e dall'altro che le contestazioni disciplinari di comportamenti oltremodo lesivi della funzione ed immagine dell'avvocatura così come ricompresi tra i do= veri nella parte generale del nuovo CDF, e legittimamente formulate in periodo antecedente all'introduzione dell'obbligatorietà della c.d. tipizzazione del capo di incolpazione, non possono venir meno per assenza di specifica contestazione riportata nel nuovo codice deontologico.
- e) che, stante l'impossibilità di ricomprendere nel vigente CDF tutta la casistica degli illeciti disciplinari potenzialmente riscontrabili nei comportamenti scorretti posti in essere dall'avvocato, ovvero nel caso in cui (prima dell'entrata in vigore del nuovo CDF) sia stato legittimamente contestato un comportamento illecito che non è ricompreso nelle norme contenute nei titoli II, III, IV, V, VI, del vigente CDF, ma che viola i principi generali e non derogabili del I Titolo, vanno considerate cogenti, quanto meno nel periodo di applicazione della nuova normativa ai procedimenti disciplinari in essere alla data del 14-12-15, le norme e le sanzioni previste nel I^ Titolo del vigente CDF;

f) che è potere del Consiglio Nazionale Forense, quale Giudice di legittimità e di merito, in sede di appello, apportare alla decisione le integrazioni che ritiene necessarie, sopperendo così ad una motivazione inadeguata ed incompleta, anche riesaminando le circostanze che hanno condotto il COA a ritenere l'incolpato responsabile della violazione per la quale è stato sanzionato (cfr CNF n. 162/14 e n. 116/14)

- **g)** che il capo di incolpazione predisposto dal Consiglio dell'Ordine di Venezia, ed oggetto della impugnazione che ne occupa, ricomprende la violazione dei precetti contenuti negli Artt. 5.1, 6.1, 8,12 e 60 del vecchio codice deontologico forense oltre alla violazione del disposto dell'art. 336 cpc
- h) che la normativa contenuta nel detto capo di incolpazione, pertanto, va formalmente adeguata alle norme specifiche contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense, entrato in vigore a far tempo 15-12-14, e relative alla condotta contestata avanti al Giudice di primo grado o similare a questa;
- i) che pertanto le contestazioni contenute nell'originario capo di incolpazione, saranno nel prosieguo, normativamente, considerate:
- Art. 5 del Vecchio CDF (Doveri di probità, dignità e decoro) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all' art. 9, del nuovo CDF;
- II) Art. 6 del Vecchio CDF (Doveri di lealtà e correttezza) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui agli artt. 9 e 19 del nuovo CDF;
- III) Art. 8 del Vecchio CDF (Dovere di diligenza) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui all'art. 24, del nuovo CDF;
- IV) Art. 12 del Vecchio CDF (Dovere di Competenza) ora da intendersi quale violazione del precetto di cui agli artt. 14 e 26 del nuovo CDF;
- V) Art. 60 del Vecchio CDF (Norma di chiusura) ora da intendersi quale applicazione del precetto di cui all'art. 2, del nuovo CDF;

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Il ricorrente propone 3 motivi di impugnazione e più precisamente:

- a) Errata valutazione degli elementi di fatto
- b) Malgoverno ed errata applicazione dell'Art. 6, I canone del CDF;
- c) Inadeguatezza della sanzione.

Il primo motivo è inammissibile.

A tal proposito si rileva:

che l'art. 37 della Legge n. 247/12 prevede espressamente che il CNF si pronunzi

secondo le previsioni di cui agli artt. da 59 a 65 del Regio Decreto n. 37/34, applicando, se necessario le norme ed i principi del codice di procedura civile:

- 2) che il giudizio avanti al Consiglio Nazionale Forense, per quanto primo grado della giurisdizione disciplinare domestica, non può che essere qualificato come giudizio di secondo grado o di "appello "alla decisione emessa dall'Organo territoriale (sia il vecchio COA che l'odierno CDD);
- 3) che nel vigente ordinamento processuale civile (e quindi nel procedimento disciplinare che a questo fa pieno riferimento per legge) il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum judicium), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata (revisio prioris instantiae) (cfr Cass. n. 699/16; Cass. 3033/13 e Cass. SSUU n. 16/00);
- 4) che pertanto compito del Giudice di appello non è più quello di riesaminare tout court la concreta situazione sostanziale oggetto del contendere ma è quello di esaminare la sentenza impugnata e verificare, esclusivamente in base alle contestazioni a questa effettate dall'appellante, se la stessa sia viziata di error in procedendo ovvero di error in judicando;
- 5) che i confini dell'esame della controversia, ovvero l'ambito di indagine, cui è chiamato il Giudice di Appello, sono necessariamente delineati dall'appellante il quale, nel proprio atto introduttivo, è tenuto ad enucleare ed evidenziare i motivi specifici dell'impugnazione; infatti l'art. 342 cpc prevede espressamente che l'impugnazione debba contenere:
- 5.1) le parti del provvedimento impugnato e di cui si chiede venga effettuata la modifica;
- **5.2)** le circostanze da cui deriverebbe la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- 6) che per indirizzo costante ed uniforme della giurisprudenza di legittimità, pienamente condiviso dal presente collegio, i motivi dell'impugnazione possono intendersi specifici quando, a prescindere da formule sacramentali, dall'impugnazione proposta emergano in maniera chiara, in equivoca e congiunta:
- 6.1) l'individuazione delle statuizioni concretamente impugnate;
- 6.2) l'esposizione delle ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del Giudice di prime cure ovvero prospetti un nuovo aspetto della sentenza impugnata che sia idoneo ad invertire la conclusione decisoria adottata dal primo Giudice;
- 7) che la carenza o l'insufficienza di tali requisiti (motivi specifici, ndr) rende l'impugnazione inidonea al raggiungimento del suo scopo ed integra di fatto una nullità dello stesso che ne determina l'inammissibilità (cfr. Cass. SSUU n. 16/00).

Dall'esame delle risultanze processuali e dell'atto di gravame proposto dal ricorrente,

emerge:

- 8) che il motivo di impugnazione non pare avere i requisiti voluti dalle norme citate atteso che l'Avv. [RICORRENTE] si è limitato a riproporre, sic et simpliciter, in maniera peraltro generica gli argomenti svolti in primo grado (cfr Memoria difensiva depositata il 17-12-08) e già sottoposti al vaglio critico del Giudice di prime cure, e da questi analiticamente ed esaustivamente esaminati a valutati, e non ha neppur vagamente indicato;
- 8.1) le parti della decisione che si intende impugnare se non il contenuto del dispositivo;
- 8.2) quali siano gli errori nella ricostruzione del fatto compiuti dal giudice di primo Grado;
- 8.3) quali siano le circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- **8.4)** le ragioni volte a confutare le argomentazioni, logico giuridiche, che sono poste a base della decisione impugnata da parte del Giudice di prime cure
- 9) che il motivo di gravame in esame, che altro non costituisce che la riproposizione delle difese scambiate avanti al COA di Venezia, onde rimangono inespressi quali siano i profili di impugnazione non esaminati dal giudice di primo grado in un contesto nel quale la rigorosa applicazione dei principi sottesi agli artt. 342 e 348 c.p.p. porterebbe ipso facto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- **9.1)** che peraltro questo Consiglio ritiene di valorizzare, al di là delle espressioni letteralmente utilizzate, il fatto che la censura impugnatoria possa, del tutto non formalisticamente, interpretarsi come rivolta all'errata applicazione dell'art. 6 1° c. C.D. attribuendo estensivamente dignità di appello a tale specifica circostanza che, dedotta in assenza di requisiti come primo motivo, può intendersi esplicitata nel secondo motivo cosi da non dar luogo ad un' inammissibilità da rilevarsi in via preliminare.

Con il <u>secondo motivo</u> di gravame, il ricorrente lamenta un "malgoverno ed una errata applicazione dell'Art. 6, I canone del CDF" avendo sì commesso un errore, ma lo stesso non può qualificarsi come grossolano e non scusabile, tale da giustificare la cd Colpa grave.

La doglianza è infondata e non può trovare accoglimento.

Dall'espletata istruttoria emerge in maniera incontestata:

- a) che gli assistiti del ricorrente (Sigg. [CLIENTI]) avevano promosso giudizio nei confronti del Comune di [OMISSIS];
- **b)** che all'esito del giudizio il Tribunale aveva riconosciuto parzialmente il loro diritto condannando il Comune convenuto al pagamento di circa € 124.000,00;

- c) che il Comune aveva provveduto, anche se con riserva, al pagamento di quanto statuito in sentenza;
- d) che avverso detta decisione avevano proposto gravame, avanti alla Corte di Appello, entrambe le parti;
- e) che la Corte di Appello di Venezia riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Verona e determinava il dovuto dal Comune di [OMISSIS] nella somma di € 43.544,13 oltre interessi e rivalutazione;
- f) che in entrambi i giudizi (sia in quello avanti al Tribunale di Verona che in quello avanti alla Corte di Appello) patrocinatore e difensore dei Sigg. [CLIENTI] era l'Avv. [OMISSIS] e non il ricorrente;
- g) che all'esito del giudizio di appello i Sigg. [CLIENTI], da un lato avevano conferito mandato l'Avv. [OMISSIS] affinché procedesse a presentare ricorso per Cassazione avversa la decisione della Corte di Appello di Venezia, e dall'altro avevano conferito mandato al ricorrente, in base a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello, di procedere esecutivamente in danno del Comune per il recupero della somma indicata come dovuta dall'ente a titolo di indennità di esproprio;
- h) che sulla scorta della sola sentenza emessa dalla Corte di Appello il ricorrente aveva predisposto e notificato atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di € 210.383,47;
- e) che l'Ente Comunale ha proposto opposizione al precetto deducendo di non dover pagare alcunché sia perché vi aveva già avevano provveduto all'esito della sentenza di I grado, a seguito di intimazione di pagamento (atto di precetto) una somma superiore a quella richiesta con il nuovo precetto, e sia perché la quantificazione effettuata nel nuovo atto giudiziario era, comunque, errata in eccesso.
- f) che il ricorrente si è costituito nel giudizio di opposizione, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione, su presupposti meramente formali e di stile, e sostenendo che il credito dei propri assistiti era ben maggiore come sarebbe stato accertato nel giudizio pendente avanti la Suprema Corte di Cassazione;
- g) che il Giudice dell'opposizione a precetto, nello stigmatizzare il comportamento processuale tenuto dallo attuale ricorrente qualificando la linea difensiva adottata al limite della lite temeraria, ha accolto la domanda dichiarando nullo l'atto di precetto.
- Alla luce di tali incontestate circostanze si evince agevolmente che il ricorrente, nel proprio operato professionale:
- h) ha omesso ingiustificatamente ed ingiustamente di valutare il dettato di cui all'art. 336 cpc;
- i) ha erroneamente ed ingiustificatamente valutato il dettato della sentenza della Corte di

Appello, in quanto nella motivazione della stessa (per quanto esposto in maniera non felice) si evince chiaramente che l'avere dei Sigg. [CLIENTI] era stato totalmente rideterminato e la somma riportata nel suo dispositivo non era da considerarsi " in aggiunta " a quella liquidata nella sentenza di l^ grado;

- I) ha omesso ingiustificatamente di valutare la circostanza che la controparte aveva già provveduto all'integrale pagamento di quanto statuito nella sentenza di l^ grado, e che quindi gli assistiti non avevano alcun titolo per intraprendere una azione esecutiva in danno dell'ente Comunale;
- m) ha omesso ingiustificatamente di rappresentare ai propri assistiti l'infondatezza della loro pretesa sconsigliandoli dal promuovere l'azione in danno dell'Ente Comunale, azione peraltro rigettata dal Tribunale di Verona;
- n) non ha ammesso, nel giudizio di opposizione a precetto, l'erroneità della richiesta avanzata per conto dei propri clienti, ma ha, invece, sostenuto la legittimità della pretesa degli opposti ad ottenere il pagamento di quanto ingiustamente intimato (pur essendo perfettamente a conoscenza dell'infondatezza della pretesa dei Sigg. [CLIENTI]) su infondate tesi formali e con speciosi richiami che oggettivamente nulla avevano a che vedere con il merito del giudizio (vedi ampi richiami al contenuto del ricorso per Cassazione proposto dai suoi assistiti tramite altro professionista).

Tali, plurimi e reiterati, comportamenti omissivi tenuti dall'Avv. [RICORRENTE] non possono qualificarsi come mero errore scusabile, come pretende il ricorrente, ma vanno qualificati come errore grave.

Peraltro non possono considerasi esimenti della gravità dell'errore commesso dal professionista né le richieste avanzate dal cliente né tantomeno l'eventuale consapevolezza del clienti dell'infondatezza della pretesa azionata considerato che tra i compiti dell'avvocato non rientra solo il dovere di informazione del cliente ma anche i doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso - dovendo, tra l'altro – sconsigliare il cliente dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole con la conseguenza che lo stesso è comunque responsabile della strategia messa in atto negli interessi difensivi del cliente, e il fatto che la stessa sia stata concordata o ispirata dallo stesso assistito non lo salva dalla responsabilità per aver usato una tattica sbagliata perdendo la causa (Cfr. Cass. n. 10289/15)

In considerazione di quanto esposto in precedenza anche il terzo motivo di gravame va respinto.

Infatti considerato il comportamento tenuto dall'Avv. [RICORRENTE] e che la sanzione edittale prevista dal vigente Art. 26 è l'avvertimento. Con possibilità di sospensione sino a

due mesi in caso di aggravante, la sanzione comminata dal COA territoriale appare congrua e non merita rideterminazione.

P.Q.M.

visti gli Artt. 50 e 54 del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e segg. ed il R.D. 22-01-1934 n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense, rigetta il ricorso presentato dall'Avv. [RICORRENTE], nato in [OMISSIS] il [OMISSIS] (c.f.: [OMISSIS]) con studio in [OMISSIS].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2017;

IL SEGRETARIO f.to Avv. Rosa Capria IL PRESIDENTE f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 12 settembre 2018 .

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA Avv. Rosa Capria

